



Nuove Linee Guida

per la sottoscrizione di Accordi Locali per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e delle Province della Regione Emilia-Romagna, attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari

in vigore dal

***Il Centro Servizi Finanza e Investimenti Enti Locali Emilia-Romagna
(Ce.S.F.E.L.)***

***L'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) Emilia-Romagna e
l'Unione delle Province d'Italia (UPI) Emilia-Romagna***

Unioncamere Emilia-Romagna

La Regione Emilia Romagna

Le seguenti banche / intermediari finanziari:

1. Il contesto: la crisi, i vincoli del Patto di Stabilità e il problema del blocco dei pagamenti degli enti locali

Gli effetti della crisi finanziaria internazionale e gli effetti sull'andamento dell'economia reale continuano a perdurare, incidendo in modo particolare sulla fascia meno protetta della classe imprenditoriale e specialmente sulle piccole e medie imprese del settore edile e sulle numerose attività artigianali connesse. Tali criticità interessano anche la Regione Emilia-Romagna, benché il tessuto economico locale evidenzia parametri abbastanza positivi rispetto ad altre Regioni del Paese.

La situazione risulta aggravata dalle rigide regole del Patto di Stabilità Interno, a cui devono sottostare i Comuni con oltre 5.000 abitanti (dal 2013 la soglia si abbasserà a 1.000 abitanti) e le Amministrazioni Provinciali al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Gli stringenti vincoli imposti dal Patto hanno di fatto creato, nella realtà quotidiana, un blocco dei pagamenti per spese di investimento a favore dei fornitori degli enti, anche quando tali spese sono conseguenti ad obbligazioni legittimamente assunte negli esercizi precedenti. ANCI, UPI e Ce.S.F.E.L. Emilia-Romagna stimano che nel corso del 2012 le Amministrazioni Comunali e Provinciali della Regione si vedranno costrette, per rispettare il patto con le attuali norme, a bloccare e rinviare al 2013 pagamenti per opere in corso e altri investimenti per alcune centinaia di milioni. I saldi da conseguire per rispettare il patto nel 2012 saranno infatti ancora più onerosi rispetto al 2011, in seguito alla manovra aggiuntiva di cui al D.L. 98/2011 (convertito dalla legge 111/2011) ed al D.L. 138/2011 (convertito dalla legge 148/2011), che hanno incrementato il concorso degli enti territoriali al risanamento dei conti pubblici. La legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) ha poi recepito tali misure aggiuntive, fissando le percentuali di calcolo degli obiettivi per l'anno 2012 e seguenti. A ciò si aggiunge infine dal 2012 un ulteriore taglio delle risorse provenienti dallo Stato, introdotto dal D.L. 201/2011, pari a 1.450 milioni di euro per i Comuni e a 415 milioni per le Province.

Conseguentemente, la necessità di ricorso al credito da parte delle imprese e la relativa esposizione degli operatori economici nei confronti delle banche assumono dimensioni sempre più rilevanti, non solo per sopperire alle normali esigenze di sviluppo, ma anche e soprattutto per far fronte alla mancata acquisizione di liquidità a fronte di lavori eseguiti.

In questo contesto compete anche alle amministrazioni locali intervenire per attivare processi virtuosi, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, con gli strumenti che l'ordinamento mette a loro disposizione, tenuto conto del ruolo sempre più marcato di *governance* delle collettività amministrare che gli enti locali hanno assunto nell'assetto costituzionale.

Al fine di sostenere le imprese in un momento di crisi e contenere le conseguenze negative generate dai vincoli del Patto, è apparsa pertanto opportuna l'attivazione di strumenti finalizzati a favorire l'accesso al credito delle imprese, ed in tale contesto si sono inquadrati gli Accordi volti a favorire le cessioni pro soluto dei crediti vantati verso gli enti locali sottoscritti da varie amministrazioni della Regione a partire dal 2009.

2. *Le opportunità normative e gli Accordi sottoscritti dagli ee.II.*

L'art. 117 del D.Lgs 163/2006 disciplina la cessione dei crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, a favore di banche od intermediari finanziari, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La norma in oggetto prevede che le cessioni debbano essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificate alle amministrazioni debtrici, diventando efficaci ed opponibili alle stesse qualora queste non le rifiutino entro 45 giorni dalla notifica, ferma restando la possibilità per le amministrazioni pubbliche di accettare preventivamente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

L'art. 9, comma 3-bis, del Decreto legge 185/2008 (convertito dalla legge n. 2/2009), come recentemente modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), prevede che: " Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52."

Ai sensi del successivo comma 3-ter: "La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità: a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale; b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari".

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore legge di stabilità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, saranno disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai suddetti commi 3-bis e 3-ter. Fino alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto restano valide le certificazioni prodotte in applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009.

Al fine di dare attuazione alle norme sopra richiamate e rispettare i vincoli del Patto di Stabilità, diverse amministrazioni locali della Regione hanno attivato, a partire dal 2009, Accordi finalizzati a favorire l'accesso al credito delle imprese, in particolare tramite la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185/2008.

A partire dal 2010 tali Accordi sono stati sottoscritti nell'ambito di un coordinamento a livello regionale, che si è concretizzato nel 2010 in un Protocollo promosso da ANCI – UPI – Ce.S.F.E.L. ed Unioncamere Emilia-Romagna per definire modalità uniformi di perfezionamento degli Accordi. Tale coordinamento è proseguito anche nel 2011, con la sottoscrizione delle *“Linee Guida 2011 per la sottoscrizione di Accordi Locali per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e delle Province della Regione Emilia-Romagna, attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari”*, con le quali si è definita una procedura standard per la certificazione dei crediti e la successiva cessione pro soluto ad intermediari finanziari autorizzati, nel rispetto delle modalità individuate dal Decreto MEF del 19 maggio 2009, e si è negoziato con gli istituti di credito aderenti alle Linee Guida un tasso massimo omnicomprensivo applicabile alle cessioni di credito (pari per il 2011 all'euribor di riferimento + 1,50%). Nell'ambito delle Linee Guida sono stati sottoscritti singoli Accordi attuativi su base provinciale, ai quali hanno aderito gli intermediari finanziari interessati e le rispettive Camere di Commercio Provinciali. Come previsto dallo schema di Accordo definito a livello regionale, al fine di contenere gli oneri a carico delle imprese, le Camere di Commercio hanno inoltre istituito appositi Fondi per il rimborso totale o parziale degli oneri finanziari sostenuti dalle imprese per le operazioni di cessione. In alcuni casi hanno contribuito al finanziamento di tali Fondi anche gli enti locali, mediante appositi stanziamenti aggiuntivi finalizzati a coprire gli eventuali oneri non rimborsati dalle Camere di Commercio.

3. *Le Nuove Linee Guida (in vigore dal.....)*

Dato il perdurare delle difficoltà nella gestione dei pagamenti connesse ai vincoli del Patto di Stabilità, si ritiene che sia indispensabile continuare a disporre di uno strumento analogo a quello individuato fino al 2011, anche alla luce dell'ultima modifica normativa dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185/2008, ad opera della legge n. 183/2011, con cui si è di fatto previsto l'obbligo per gli enti locali di certificare, dietro apposita istanza del creditore e qualora ne sussistano i presupposti, i crediti dei propri fornitori, anche ai fini della cessione pro soluto degli stessi ad intermediari autorizzati.

A tale fine è stato effettuato, in data 21 novembre 2011, un incontro preliminare con i rappresentanti di ANCI, UPI, Unioncamere, Ce.S.F.E.L. e Regione Emilia-Romagna, i Responsabili finanziari degli Enti Locali ed i rappresentanti delle Camere di Commercio della Regione, per approfondire le modalità di rinnovo delle Linee Guida (e dei relativi Accordi attuativi). Successivamente sono stati quindi interpellati i rappresentanti degli istituti di credito aderenti alle Linee Guida 2011, alcuni dei quali hanno confermato il proprio interesse ad aderire all'iniziativa in oggetto.

La bozza di Nuove Linee Guida è stata quindi trasmessa in data ai soggetti aderenti al precedente Accordo per eventuali osservazioni ed il testo definitivo è stato successivamente pubblicato in

data sul sito internet del Ce.S.F.E.L. e , al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse alla sottoscrizione da parte degli intermediari finanziari.

Dal punto di vista operativo, nell'attesa che vengano individuate modalità alternative di coordinamento a livello regionale, si è ritenuto opportuno confermare il modello individuato nel 2011, con alcune modifiche relative alla definizione delle condizioni economiche. Si propone quindi la sottoscrizione di **Accordi su base provinciale**, ai quali potranno aderire tutti gli enti locali del territorio interessati, la competente Camera di Commercio, le banche od intermediari finanziari interessati che avranno sottoscritto le presenti Linee Guida. Nell'ambito di ogni Provincia dovranno essere individuati uno o più soggetti (Amministrazione Provinciale, Comune capoluogo, Camera di Commercio, od altro soggetto di volta in volta individuato) che avranno un ruolo di coordinamento nella sottoscrizione dell'Accordo attuativo ed, al loro interno, uno o più referenti che dovranno essere comunicati al Ce.S.F.E.L., in qualità di coordinatore degli aspetti operativi e tecnici dell'iniziativa in oggetto, anche ai fini delle comunicazioni successive alla sottoscrizione delle Linee Guida, con particolare riferimento all'eventuale revisione dello spread di cui ai paragrafi successivi.

Si allega pertanto alle presenti Linee Guida, quale parte integrante e sostanziale, uno **schema-tipo di Accordo**, che si renderà disponibile alle amministrazioni locali interessate e potrà essere recepito dai vari enti, effettuate le eventuali ed opportune modifiche, tramite la sottoscrizione di singoli Accordi locali.

Affinché le strategie messe in campo dagli enti a sostegno delle imprese possano produrre i risultati attesi, si ritiene necessario che il **sistema creditizio** accompagni in modo coerente i processi che gli enti locali della Regione e gli altri soggetti pubblici coinvolti avvieranno di comune intesa. Si ritiene pertanto necessario che le banche e gli intermediari finanziari interessati, mediante l'adesione alle presenti linee Guida, si impegnino a:

- Favorire l'accesso al credito a breve termine alle imprese che vantano crediti nei confronti degli Enti Locali della Regione Emilia-Romagna, valutando la possibilità di sottoscrivere Accordi locali finalizzati ad agevolare la cessione pro soluto dei crediti certificati dagli enti ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185/2008 e del successivo decreto ministeriale 19 maggio 2009;
- Mettere a disposizione un eventuale plafond specifico per l'attuazione degli Accordi in oggetto, fatta salva l'analisi del merito creditizio delle imprese;
- Applicare alle operazioni effettuate nell'ambito degli Accordi un tasso annuo onnicomprensivo pari all'euribor di riferimento maggiorato di uno spread non superiore a quello previsto dall'art. 2 dello schema di Accordo allegato alle presenti Linee Guida. Tale spread potrà essere oggetto di successive revisioni, motivate da mutamenti significativi delle condizioni di accesso al credito. A tal fine eventuali modifiche dello spread verranno effettuate previa consultazione fra le parti, che potranno proporre adeguamenti in aumento o in diminuzione dello stesso. A seguito di tale consultazione il Ce.S.F.E.L., in qualità di coordinatore degli aspetti operativi e tecnici dell'iniziativa in oggetto, proporrà lo spread per il periodo successivo, ferma restando la possibilità di recesso per gli intermediari che non accetteranno le nuove condizioni. Il Ce.S.F.E.L. avrà cura altresì di rendere note le eventuali modifiche dello spread tramite il proprio sito internet e mediante apposite

comunicazioni da inviare ad ANCI , UPI, Unioncamere, Regione Emilia-Romagna, agli intermediari finanziari ed ai referenti dei singoli Accordi locali. La modifica dello spread avrà validità a partire dalle cessioni perfezionate nell'ambito degli Accordi a partire dal 15° giorno successivo alla comunicazione del Ce.S.F.E.L.

Gli altri soggetti sottoscrittori del presente documento assumono invece i seguenti impegni:

Il Ce.S.F.E.L. si impegna a:

- svolgere un ruolo di **assistenza e consulenza** nei confronti degli enti locali della Regione interessati alla sottoscrizione di Accordi sulle cessioni di credito pro soluto;
- fornire agli enti interessati le presenti Linee Guida ed il relativo **schema-tipo di Accordo**, nel quale sono definite le procedure operative per le operazioni di certificazione e cessione dei crediti ed individuate le condizioni massime da applicare alle stesse;
- svolgere **funzioni di coordinamento** fra i vari soggetti aderenti alle Linee Guida ed agli Accordi attuativi, curando in particolare gli adempimenti relativi alle eventuali **modifiche dello spread** massimo applicabile dagli intermediari ed alla relativa comunicazione delle stesse a tutti i soggetti interessati, secondo le modalità definite nei punti precedenti.

ANCI ed UPI Emilia-Romagna si impegnano a:

- promuovere la sottoscrizione da parte dei Comuni e delle Province dell'Emilia-Romagna di Accordi finalizzati ad agevolare la cessione pro soluto dei crediti vantati dalle imprese a favore di banche od intermediari finanziari autorizzati, secondo lo schema allegato alle presenti Linee Guida.

UNIONCAMERE Emilia-Romagna si impegna ad attivare modalità di coordinamento con le Camere di Commercio della Regione, al fine di favorire la loro partecipazione agli accordi sottoscritti a livello locale.

La **Regione Emilia-Romagna**, nel condividere i presupposti e le finalità delle presenti Linee Guida, si impegna a definire modalità di intervento (tramite funzioni di coordinamento) volte a favorire l'utilizzo dello strumento in oggetto da parte degli enti locali ed a garantire la massima uniformità degli Accordi sottoscritti in ambito regionale.

L'adesione alle presenti Linee Guida da parte di altri intermediari finanziari potrà avvenire anche successivamente, previa comunicazione al Ce.S.F.E.L., in qualità di coordinatore degli aspetti operativi e tecnici dell'iniziativa in oggetto.

Le Nuove Linee Guida, così come gli Accordi attuativi che verranno perfezionati in ambito regionale, avranno validità dalla data di sottoscrizione e resteranno in vigore fino a quando eventuali modifiche dello scenario normativo e finanziario non ne renderanno necessaria una revisione, ferma restando la possibilità per le parti aderenti di recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione ai soggetti coordinatori, ossia il Ce.S.F.E.L. per le Linee Guida ed i singoli coordinatori individuati per gli Accordi locali.

Le parti firmatarie delle Linee Guida potranno individuare, successivamente e di comune accordo, un altro soggetto che svolga le funzioni di coordinamento attribuite al Ce.S.F.E.L., anche in considerazione della scadenza dell'attuale Convenzione del Ce.S.F.E.L. in data 31/12/2013.

Bologna,

Letto, approvato e sottoscritto:

Centro Servizi Finanza e Investimenti Enti Locali Emilia-Romagna (Ce.S.F.E.L.)	
Unioncamere Emilia-Romagna	
Regione Emilia-Romagna	
Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) Emilia-Romagna	
Unione Delle Province d'Italia (UPI) Emilia-Romagna	

Le seguenti banche / intermediari finanziari:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ALLEGATO

Schema di Accordo per assicurare la liquidità alle imprese creditrici degli enti locali della Provincia diattraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari

Con la presente scrittura tra i seguenti enti locali della Provincia di (qui di seguito ENTI LOCALI):

la **Provincia di** con sede incod. fiscale, rappresentato da

il **Comune di** con sede incod. fiscale, rappresentato da

il **Comune di** con sede incod. fiscale, rappresentato da

il **Comune di** con sede incod. fiscale, rappresentato da

e

la **Camera di Commercio di** (QUI DI SEGUITO CAMERA) con sede in - cod. fiscale, rappresentata da

e

le seguenti **banche / intermediari finanziari**:

....., autorizzata dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa (QUI DI SEGUITO BANCA e/o FACTOR) con sede in cod. fiscalerappresentata da

e

Il **Consiglio Notarile** di(eventuale)

Premesso:

- Che l'art. 9, comma 3-bis, del Decreto legge 185/2008 (convertito dalla legge n. 2/2009), così come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), prevede che: " Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del

creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.”;

- Che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore legge di stabilità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai suddetti commi 3-bis e 3-ter.
- Che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al punto precedente restano valide le certificazioni prodotte in applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009, con cui erano stati approvati i modelli per la presentazione da parte delle imprese all'amministrazione debitrice delle istanze di certificazione del credito (modello «Allegato 1») e per la successiva certificazione dello stesso da parte degli enti (modello «Allegato 2»), ai fini della cessione del medesimo credito pro soluto a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che tali misure si configurano a sostegno dell'attuale crisi economica e finanziaria, caratterizzata da una crescente difficoltà di accesso al credito per le imprese e da vincoli di finanza pubblica (rispetto del patto di stabilità) sempre più stringenti, che comportano la necessità di individuare strumenti per assicurare in la liquidità necessaria ai fornitori degli enti locali;
- Che, al fine di dare attuazione alle norme in oggetto e rispettare i vincoli del Patto, diverse amministrazioni locali della Regione hanno attivato, a partire dal 2009, Accordi finalizzati a favorire l'accesso al credito delle imprese tramite la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185/2008;
- Che, a partire dal 2010, tali Accordi sono stati sottoscritti nell'ambito di un coordinamento a livello regionale, che si è concretizzato nel 2010 tramite un *Protocollo* promosso da ANCI – UPI – Ce.S.F.E.L. ed Unioncamere Emilia Romagna per definire modalità uniformi di perfezionamento degli Accordi ed è proseguito nel 2011 con la sottoscrizione delle " *Linee Guida 2011 per la sottoscrizione di Accordi Locali per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e delle Province della Regione Emilia-Romagna, attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari*", con le quali si è definita una procedura standard per la certificazione dei crediti e la successiva cessione pro soluto ad intermediari finanziari autorizzati, nel rispetto delle modalità individuate dal Decreto MEF del 19 maggio 2009 e si è negoziato con gli istituti di credito un tasso massimo omnicomprensivo applicabile alle cessioni di credito (pari per il 2011 all'euribor di riferimento + 1,50%);

- Che, nell'ambito delle Linee Guida, in tutte le Province della Regione Emilia Romagna ad eccezione di Piacenza sono stati sottoscritti Accordi attuativi su base provinciale, secondo lo schema-tipo allegato alle Linee Guida, ai quali hanno aderito oltre agli enti locali gli intermediari finanziari interessati e le rispettive Camere di Commercio;
- Che, al fine di contenere gli oneri a carico delle imprese, le Camere di Commercio hanno istituito appositi Fondi per il rimborso totale o parziale degli oneri finanziari sostenuti per le operazioni di cessione, Fondi ai quali in alcuni casi hanno contribuito anche gli enti locali, mediante appositi stanziamenti aggiuntivi finalizzati a coprire gli eventuali oneri non rimborsati dalle Camere di Commercio;
- Che gli Accordi sottoscritti dagli enti locali prevedevano una scadenza in data 31/12/2011, salvo facoltà di rinnovo mediante Accordo tra le parti in relazione ad eventuali modifiche normative che consentissero di presentare istanza di certificazione del credito anche successivamente a tale data;
- Che, dato il perdurare delle difficoltà nella gestione dei pagamenti connesse al Patto di Stabilità, è emersa, a seguito di un confronto in data 21/11/2011 con i principali enti locali della Regione Emilia-Romagna, le Camere di Commercio ed i rappresentanti di Regione, Anci, Upi ed Unioncamere Emilia-Romagna, l'esigenza di disporre anche per il futuro di Accordi volti ad incentivare le operazioni di cessione pro soluto ex art. 9, comma 3-bis, del Decreto legge 185/2008 e s.m.i.;
- Che tale esigenza è stata oggetto di un successivo confronto con gli intermediari finanziari aderenti alle Linee Guida 2011, al fine di verificare il loro interesse a sottoscrivere nuovi Accordi validi dal 2012;
- Che, in esito a tali approfondimenti, è stato predisposto un documento avente ad oggetto le "Nuove Linee Guida per la sottoscrizione di Accordi Locali per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e delle Province della Regione Emilia-Romagna, attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari", in vigore dal....., che riporta in allegato uno schema-tipo di Accordo nel quale sono state definite le procedure operative delle operazioni di cessione e le condizioni massime da applicare alle stesse, valide al momento di sottoscrizione delle Linee Guida, ma periodicamente modificabili secondo le modalità nelle stesse stabilite;
- Che, in coerenza con le esigenze espresse dagli enti locali, lo schema di Accordo, a differenza degli anni precedenti, non prevede una durata predefinita, al fine di dare continuità operativa allo strumento in oggetto ed in relazione alla possibilità di rinegoziare periodicamente lo spread;
- Che tali Linee Guida sono state sottoscritte in data dai seguenti soggetti
- Che, in analogia a quanto avvenuto nel 2011, si è ipotizzata la sottoscrizione di Accordi su base provinciale, ai quali potranno aderire tutti gli enti locali del territorio interessati e la competente Camera di Commercio, oltre alle banche od intermediari finanziari autorizzati che avranno manifestato la propria disponibilità, previa sottoscrizione delle Linee Guida;
- Che diversi enti locali della Provincia di hanno manifestato il proprio interesse a stipulare un Accordo su base provinciale, in base allo schema-tipo allegato alle Linee Guida;

- Che la Camera di Commercio di ha deliberato con atto la propria disponibilità ad aderire all'Accordo in oggetto, rendendosi altresì disponibile ad istituire un Fondo di iniziali euro per l'anno 2012, a carico della stessa Camera di Commercio, per far fronte agli oneri delle operazioni di cessione effettuate da imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di , a fronte di crediti vantati nei confronti di enti locali aderenti all'Accordo, mentre gli eventuali stanziamenti relativi agli esercizi successivi verranno deliberati di volta in volta dalla Camera di Commercio in sede di approvazione del Bilancio di Previsione e comunicati agli enti locali aderenti all'Accordo;
- Che la Giunta Comunale di con delibera n. del ha approvato lo schema di Accordo in oggetto, stanziando la somma di euro , ad incremento del Fondo istituito dalla Camera di Commercio, da destinare al rimborso degli oneri relativi alle operazioni di cessione effettuate da imprese iscritte al Registro Imprese di Camere di Commercio al di fuori del territorio provinciale, a fronte di crediti vantati nei confronti del Comune (eventuale);
- Che gli ENTI LOCALI e la Camera di Commercio hanno interesse a che le BANCHE e/o FACTOR facilitino l'accesso al credito ai propri Fornitori che ne facciano richiesta;
- Che a tal fine gli ENTI LOCALI sono disponibili a certificare istanze pervenute nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF del 19/5/2009, fatte salve eventuali successive modifiche normative, riconoscendo, in caso di certificazione positiva, che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili, e che saranno pagati alla data che sarà indicata nella certificazione in base ai vincoli di finanza pubblica e comunque entro il termine massimo di 12 mesi dalla certificazione;
- Che gli ENTI LOCALI provvederanno al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti a seguito dei dovuti riscontri da parte del Responsabile del procedimento sulla esigibilità delle fatture cedute, ivi compresa la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, nonché la regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC, e che pertanto saranno esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva e incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa;
- Che le BANCHE e/o FACTOR si sono detti disponibili , nei limiti dei rispettivi plafond deliberati tempo per tempo, ad acquistare i crediti dai Fornitori che ne faranno richiesta alle condizioni di cui al successivo art. 2.
- Che, in qualità di soggetto/i coordinatore/i dell'Accordo e referente/i ai fini delle comunicazioni con il Ce.S.F.E.L., si individua/no

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Oggetto della convenzione

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La BANCA e/o FACTOR nell'ambito del presente Accordo, si rende disponibile, nei limiti del plafond deliberato tempo per tempo, a valutare la possibilità di sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni, lavori pubblici rientranti nelle spese di investimento degli enti locali contratti di cessione del credito, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti degli enti, per importi di norma superiori per singola cessione a 30.000 euro (importo indicativo da definire nei singoli Accordi locali anche in relazione alle diverse disponibilità degli intermediari finanziari).

Gli ENTI LOCALI provvederanno al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti secondo le modalità indicate al successivo articolo 2.

Sono esclusi dall'Accordo i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

ART. 2 Condizioni e modalità

Le imprese titolari di crediti nei confronti degli ENTI LOCALI rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 1 potranno richiedere alla BANCA e/o FACTOR, che si riserverà comunque la facoltà discrezionale di valutare il merito creditizio del richiedente, l'operazione nel suo complesso, nonché il tasso applicabile ed in particolare lo spread massimo tempo per tempo vigente in base alle Linee Guida, in caso di non tempestiva revisione dello stesso, il perfezionamento delle operazioni di cessione.

Il creditore potrà presentare entro il di ogni anno (da valutare in sede di stipula degli Accordi locali, sentita la Camera di Commercio competente, in quanto il termine individuato deve essere coerente con i tempi dell'istruttoria e perfezionamento dell'operazione e di liquidazione del contributo da parte della Camera di Commercio), come previsto dall'art. 9 comma 3-bis del DL 185/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/5/2009 (pubblicato in G.U. N. 157/2009), al Servizio Finanziario dell'Ente istanza di certificazione con le modalità e caratteristiche indicate nel medesimo Decreto. Effettuate le verifiche previste il Responsabile del Servizio Finanziario certificherà entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza che il credito è certo liquido ed esigibile ovvero l'insussistenza o inesigibilità dello stesso. Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l'indicazione della data massima entro cui l'Ente effettuerà il pagamento alla BANCA e/o FACTOR, il creditore provvederà a trasmetterla all'Istituto Finanziario al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a recepire eventuali modifiche normative ed eventuali revisioni della modulistica e/o dell'iter di perfezionamento delle operazioni in oggetto che entreranno in vigore successivamente alla firma dell'Accordo, anche in relazione all'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 183/2011.

Il Dirigente del Servizio Finanziario....., nel caso di certificazione positiva, indicherà inoltre al fornitore, e per conoscenza alla Camera di Commercio, in base ai vincoli del patto di stabilità nonché in base alle residue disponibilità del Fondo istituito presso la stessa e seguendo un ordine cronologico delle istanze di certificazione pervenute, se gli oneri della cessione potranno essere rimborsati dal Fondo della Camera di Commercio o se invece resteranno a carico dell'impresa.

La cessione del credito dovrà comunque avvenire nel rispetto delle forme previste dall'art. 117 del Decreto Legislativo 12/4/2006 n. 163, nonché della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, e quindi si dovrà procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche attraverso – e ove ammissibile, in caso di partecipazione dell'ente alla cessione – il Segretario Comunale/Provinciale (eventuale, da valutare nell'ambito dei singoli Accordi).

Al fine di ridurre gli oneri e i tempi dell'operazione di cessione, i soggetti che intendono procedere alla cessione di crediti nell'ambito del presente Accordo potranno rivolgersi, per l'autentica e la successiva registrazione della scrittura privata, muniti della certificazione del credito rilasciata dall'Ente Locale, al Consiglio Notarile di, che garantirà l'applicazione delle condizioni di cui.....(eventuale, da valutare nell'ambito dei singoli Accordi locali, in relazione alla disponibilità dei singoli Consigli Notarili).

Gli ENTI LOCALI si dichiarano disponibili, in caso di certificazione positiva e qualora continuino a sussistere le condizioni previste dalla normativa anche ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602 /1973 ed della Circolare del MEF 8/10/2009 n° 29, a comunicare al cedente e al cessionario (BANCA) l'espressa accettazione delle cessioni (effettuate e notificate all'Ente) redatta in conformità allo schema di accettazione concordato con la Banca e/o Factor e, ove possibile, allegato al contratto di cessione notificato all'Ente o, in caso di partecipazione dell'Ente alla cessione, a rendere il proprio esplicito consenso tramite espressa dichiarazione contenuta nella cessione, attestando in entrambi i casi la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell'art 48 bis del DPR 602/1973 e della Circolare del MEF 8/1/10/2009 n. 29.

Gli **oneri** delle operazioni di cessione:

a) nel caso di cessione pro soluto di fatture **rientranti** tra quelle autorizzate con oneri a carico del Fondo istituito presso la Camera di Commercio:

- in caso di cessioni effettuate da imprese fornitrici degli ENTI LOCALI iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di (specificare se l'iscrizione è riferita soltanto alla sede principale o anche all'unità locale/sede secondaria), saranno rimborsati dalla Camera di Commercio di, nei limiti delle risorse disponibili, al netto delle ritenute di legge, anticipatamente calcolati sul periodo ricompreso tra la data di pagamento del prezzo di cessione - come determinato nell'atto di cessione del credito - e la data massima indicata dall'Ente per il pagamento, dietro apposita rendicontazione e documentazione contabile (ad es. fattura- E/C ecc.) inviata dalla BANCA e/o FACTOR all'impresa fornitrice cedente, che provvederà a sua volta a trasmetterla alla Camera di Commercio e per conoscenza all'Ente debitore;

- in caso di operazioni di cessione effettuate da imprese creditrici degli ENTI LOCALI iscritte al Registro Imprese di Camere di Commercio al di fuori del territorio provinciale, saranno rimborsati dalla Camera di Commercio di, nei limiti delle risorse stanziare a tale scopo a favore del Fondo dagli Enti debitori, con le stesse modalità di cui al punto precedente; **N.B.: eventuale, previa verifica della disponibilità delle singole Camere di Commercio. In caso di indisponibilità gli enti potranno prevedere che tutti gli oneri di cessione rimangano a carico delle imprese, ovvero individuare eventuali modalità alternative per effettuare il rimborso (da un contributo diretto dell'ente ad altre possibili modalità).**
- la Camera di Commercio di effettuerà i rimborsi alle imprese seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste (da parte delle imprese) nei limiti delle risorse stanziare; per accedere al rimborso degli oneri da parte della Camera di Commercio è necessario che l'impresa sia in regola con il pagamento del diritto camerale (art. 18 L. 580/1993);
- la validità dei meccanismi di rimborso descritti nei punti precedenti resta in ogni caso subordinata agli eventuali stanziamenti di anno in anno deliberati dalla Camera di Commercio, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

b) nel caso di cessione pro soluto di fatture **non rientranti** tra quelle autorizzate con oneri a carico del Fondo della Camera di Commercio, saranno a carico delle imprese che hanno ceduto il credito con le modalità concordate negli atti di cessione.

Alle operazioni di cessione di cui trattasi verrà applicato un **tasso omnicomprensivo** pari all'euribor corrispondente alla durata dell'operazione di sconto (o, in alternativa, all'euribor 3 mesi), maggiorato di uno **spread annuo non superiore al.....%**, calcolato in relazione alla durata effettiva dell'operazione, comprensivo di ogni onere e costo (interessi, commissioni di factoring, spese di istruttoria, ecc.). Per Durata Effettiva dell'operazione si intende il numero di giorni intercorrente tra la data di pagamento del prezzo, come determinato nell'atto di cessione tra la Banca e il Cedente, e la data massima indicata dall'Ente, in sede di rilascio della Certificazione del Credito, per l'effettuazione del pagamento.

Lo spread massimo di cui al punto precedente dovrà in ogni caso corrispondere a quello tempo per tempo vigente nell'ambito delle "Nuove Linee Guida per la sottoscrizione di Accordi Locali per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e delle Province della Regione Emilia-Romagna, attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari" ed, in caso di revisione di quest'ultimo, si intenderà pertanto automaticamente adeguato. Le eventuali modifiche dello spread verranno rese note dal Ce.S.F.E.L. tramite il proprio sito internet e mediante apposite comunicazioni ai soggetti interessati, secondo le modalità definite nelle Linee Guida, ed avranno validità a partire dalle cessioni perfezionate nell'ambito dell'Accordo a partire dal 15° giorno successivo alla comunicazione del Ce.S.F.E.L.

Resteranno a carico dell'impresa che ha ceduto il credito le **eventuali spese di tenuta conto**, che dovranno essere concordate **e non potranno in ogni caso eccedere l'importo massimo di euro trimestrali**, e le **spese relative alla stipula/autentica** dell'atto di cessione. **N.B. In sede di sottoscrizione degli Accordi locali, sentite le Camere di Commercio interessate, gli enti potranno valutare di porre a carico dei relativi Fondi anche le spese di stipula/autentica degli atti di cessione, eventualmente fissando un limite massimo all'importo che potrà essere rimborsato alle imprese.**

La BANCA e/o FACTOR, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà fino alla data di scadenza indicata nella certificazione stessa, nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi. Nel caso di eventuale ritardato pagamento da parte dell'ente locale del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, si applicherà, a partire dal giorno successivo alla suddetta scadenza, un tasso di ritardato pagamento pari al tasso applicato all'operazione di sconto maggiorato di, fermo restando che il tasso in oggetto non potrà in nessun caso eccedere quello applicabile ai fini del calcolo degli interessi legali e/o moratori di cui al D.Lgs 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000.

Il presente Accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico degli ENTI LOCALI nei confronti della BANCA e/o FACTOR cessionaria fino alla data di scadenza indicata nella certificazione.

ART. 3 Durata, recesso e clausola risolutiva espressa

Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione dello stesso, o di adesione successiva ai sensi dell'art. 4, ferma restando la possibilità delle Parti di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi alle altre parti a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso l'Accordo cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, fatti salvi gli impegni e le obbligazioni delle parti per le operazioni di cessioni effettuate fino a tale data.

Le parti convengono che, ove uno degli enti locali aderenti all'Accordo non proceda al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza indicata nella certificazione, e comunque entro i 12 mesi dalla data di certificazione, la Banca interessata avrà facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione relativamente all'ente locale in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile. La risoluzione della Convenzione non spiegherà effetti sull'efficacia delle cessioni di credito per le quali l'ente locale inadempiente abbia già rilasciato le relative certificazioni.

ART. 4 Adesioni successive

Al presente Accordo potranno successivamente aderire altri Enti Locali della Provincia di, mediante apposita comunicazione da inviare agli intermediari finanziari aderenti ed alla Camera di Commercio.

All'Accordo potranno altresì aderire altri intermediari finanziari, mediante apposita comunicazione da inviare agli Enti Locali aderenti ed alla Camera di Commercio e previa sottoscrizione delle " Nuove Linee

Guida per la sottoscrizione di Accordi Locali per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e delle Province della Regione Emilia-Romagna, attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche ed intermediari finanziari”.

Letto, approvato e sottoscritto

....., li.....

Camera di Commercio di

.....

I seguenti Enti Locali

.....

Le seguenti banche / intermediari finanziari

.....

Il Consiglio Notarile di.....(eventuale)

.....